



COMUNE DI MONTANARO

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI
RAGAZZI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 30.06.2026

Pubblicato all'albo web dal 16.07.2026 al 31.07.2026

Esecutivo in data 26.07.2026

Ripubblicato all'albo web dal 26.07.2026 al 10.08.2026

In vigore dall'11.08.2026

PREMESSA

Il progetto del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, che opera nell'area dell'educazione alla cittadinanza, alla gentilezza e alla Costituzione, nasce dalla consapevolezza che per formare i cittadini del futuro, responsabili ed edotti delle dinamiche democratiche e partecipative di una comunità, è essenziale sollecitare esperienze di partecipazione diretta alla vita amministrativa attraverso uno strumento calibrato sulle esigenze dei giovani.

Il Comune di Montanaro riconosce il valore educativo della partecipazione dei minori alla vita pubblica e promuove il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi quale strumento di cittadinanza attiva, partecipazione democratica e dialogo tra le giovani generazioni e le istituzioni.

ART. 1 – FINALITÀ

1. Le finalità del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sono:
 - l'acquisizione di una maggiore conoscenza delle istituzioni e del loro funzionamento, nonché dei meccanismi della rappresentanza;
 - l'educazione alle buone pratiche di gentilezza per l'insegnamento dell'educazione civica;
 - l'educazione alla partecipazione democratica;
 - l'analisi dei bisogni, delle necessità e l'espressione del punto di vista delle nuove generazioni su temi quali la convivenza nel rispetto dei diritti, la qualità della vita, l'assetto del territorio e del paese;
 - il rafforzamento della conoscenza dell'importanza del bene comune e della salvaguardia del patrimonio collettivo.

ART. 2 – FUNZIONI

1. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi ha funzioni informative, propositive e consultive da esplicitare tramite redazione di pareri o formulazione di richieste di informazioni nei confronti degli organi comunali su argomenti che riguardano:
 - problematiche giovanili e inclusività;
 - politiche ambientali e sostenibilità;
 - sport e tempo libero, cultura e spettacolo;

- pubblica istruzione;
- rapporti con i soggetti impegnati nella tutela dei diritti dei minori;
- educazione civica e cittadinanza attiva.

ART. 3 – COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è costituito dai seguenti consiglieri, di cui uno diverrà Presidente:
 - Scuola paritaria “Figlie di Carità” – classe IV n. 1;
 - Scuola Paritaria Figlie di Carità” – classe V n. 1;
 - Scuola Primaria "S. Pertini" – Classe IV n. 1 per ciascuna sezione;
 - Scuola Primaria "S. Pertini" – Classe V n. 1 per ciascuna sezione;
 - Scuola Secondaria di I grado "G. Cena" – Classe I n. 2 per ciascuna sezione;
 - Scuola Secondaria di I grado "G. Cena" – Classe II n. 2 per ciascuna sezione;
 - Scuola Secondaria di I grado "G. Cena" – Classe III n. 2 per ciascuna sezione.
2. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio stesso.
3. Il mandato dei consiglieri comunali dura al massimo due anni scolastici.
4. All'inizio dell'anno scolastico, e in ogni caso entro il 31 ottobre di ogni anno, si procede all'elezione dei consiglieri comunali come previsto dall'art. 5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si procederà, per il primo anno, all'elezione contestuale di tutte le classi coinvolte, mentre negli anni successivi si procederà alla sola elezione dei consiglieri delle classi IV della scuola primaria e I della scuola secondaria di primo grado, rimanendo in carica i consiglieri promossi dalla IV alla V della scuola primaria, dalla I alla II e dalla II alla III della scuola secondaria di primo grado.
5. Nel caso di dimissioni, trasferimento, rinuncia, decadenza e in ogni altra ipotesi di cessazione in corso di mandato dalla carica di consigliere, saranno organizzate elezioni suppletive per la sostituzione.
6. Prima delle elezioni viene svolto un lavoro preparatorio nelle classi con spiegazioni sul funzionamento del Comune, sulle attività del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e sui problemi sentiti come più urgenti, nell'ambito dell'insegnamento dell'Educazione Civica.

ART. 4 – CANDIDATURA

1. La candidatura a far parte del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi avviene tramite la compilazione di un'apposita scheda/domanda di candidatura.
2. Gli alunni interessati dichiarano di volersi candidare per la carica di consigliere.
3. La domanda, debitamente compilata dal singolo candidato e firmata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, dovrà riportare il nome, la classe, le motivazioni personali, le proposte e i suggerimenti e dovrà essere consegnata alla scuola.
4. Ogni alunno candidato deve poter esporre le proprie motivazioni alla classe secondo i tempi e le modalità concordate con gli insegnanti.

ART. 5 – ELEZIONI

1. Le elezioni si svolgeranno all'interno di ciascuna classe secondo i tempi e le modalità previste dal presente regolamento, in collaborazione con gli istituti scolastici.
2. Il corpo elettorale sarà composto dagli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie e da tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado.
3. Le elezioni si svolgeranno in orario scolastico, garantendo la segretezza e l'autonomia del voto.
4. I risultati saranno trasmessi dai Dirigenti Scolastici al Sindaco del Comune di Montanaro.

ART. 6 – INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

1. Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco provvede alla convocazione della prima seduta indicando data, ora e luogo.
2. L'ordine del giorno comprenderà:
 - convalida degli eletti;
 - elezione del Presidente e del Vice Presidente;
 - incontro conoscitivo con il Sindaco, la Giunta Comunale e i Consiglieri Comunali;
 - programmazione delle attività.
3. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi si riunirà nella Sala Consiliare del Comune di Montanaro.

ART. 7 – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

1. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, presieduto dal Presidente, è normalmente convocato dal Sindaco, sentito il Presidente stesso.
2. I Consiglieri discutono preventivamente con i compagni di classe i temi posti all'ordine del giorno.
3. Le sedute sono pubbliche e valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
4. La votazione avviene per alzata di mano.
5. Le deliberazioni sono verbalizzate dal Segretario del Consiglio e trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale per la conservazione agli atti.
6. Alle adunanze partecipano il Presidente del Consiglio Comunale o un suo delegato. Possono inoltre partecipare il Sindaco, gli Assessori competenti e il Dirigente Scolastico o un suo delegato.

ART. 8 – DECADENZA E DIMISSIONI

1. Dopo due assenze ingiustificate il consigliere viene dichiarato decaduto dalla carica e si procederà alla sua sostituzione secondo le modalità previste dal presente regolamento.